

COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

Verbale n 11 del 22.06.2020

COMUNE DI URBANA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (cfr parere/verbale n.20/19).

In data 23/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione /verbale n.5/20), determinando un risultato di amministrazione di euro 128.858,33 così composto:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| fondi accantonati | per euro 120.858,33; |
| fondi vincolati | per euro #zero ; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro #zero; |
| fondi disponibili | per euro 8.000,00; |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale l'Ente ha provveduto ad apportare alcune variazioni di bilancio come di seguito elencate:

- DGC 22 DEL 29/02/2020: prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022
- DGC 32 DEL 21/03/2020 seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022
- DGC 35 DEL 03/04/2020 terza variazione al bilancio di previsione 2020/2022
- DGC 44 DEL 09/06/2020 quarta variazione al bilancio di previsione 2020/2022

Che risultano successivamente interamente ratificate da parte del CC.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a #zero.

In data 19/06/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

| |
|---------------------------------|
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|---------------------------------|

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il riporto degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 19/06/2020.
- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- d. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 19/06/2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'organo di revisione prende atto che dalla documentazione trasmessa e dalle dichiarazioni delle PO a corredo dell'operazione non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

I seguenti organismi partecipati non hanno ancora approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2019:
Consorzio Padova Sud.

Nell'operazione di salvaguardia, non è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui. Tuttavia visto che la particolare situazione di emergenza sanitaria nazionale COVID-19 potrà far subire trasformazioni all'assetto del bilancio nei prossimi mesi per sopraggiunte necessità atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria, si raccomanda un costante monitoraggio da parte dell'Ente dei capitoli di entrata e spesa con possibilità di riapprovare un nuovo documento di salvaguardia-assestamento entro settembre 2020.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo, ma vista la possibilità prevista dal principio contabile 4/2, l'ente ha deciso di mantenere l'importo iniziale.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico prende atto che non esistono alla data odierna elementi certi o dati in possesso all'Ente che possano compromettere l'equilibrio di bilancio a seguito di debiti creati dalle società partecipate. Ci si riserva la facoltà di eseguire una verifica della congruità del fondo non appena sarà approvato anche il rendiconto della società Consorzio Padova Sud e dovessero emergere dati o criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario del bilancio dell'Ente;

Il Revisore Unico a seguito delle analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale e allegate alla proposta di deliberazione di assestamento e salvaguardia sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono mantenuti.

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, tenuto conto anche della dilazione/sospensione dei pagamenti intervenuti durante l'emergenza Covid19 nel primo semestre 2020 emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

| DESCRIZIONE | +/- | Previsioni iniziali | Previsioni definitive |
|------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------|
| Entrate correnti (Tit. I, II, III) | + | 1.596.922,00 | 1.700.410,00 |
| Spese correnti (Tit. I) | - | 1.411,322,00 | 1.519.670,80 |
| Quota capitale amm.to mutui | - | 225.100,00 | 225.100,00 |
| Differenza | - | -39.500,00 | -19.160,00 |
| Quota oneri di urbanizzazione | + | 39.500,00 | 20.000,00 |
| Risultato | + | 0,00 | 839,20 |

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

| TITOLI | Previsioni Iniziali | Variazioni su Acc | Riscossioni | Da riscuotere |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo I | 270.365,28 | 534,75 | 44.599,44 | 266.300,59 |
| Titolo II | 95657,17 | 2.122,87 | 38.088,04 | 59.692,00 |
| Titolo III | 66.929,30 | 1.070,61 | 18.775,73 | 49.224,18 |
| Titolo IV | 59.954,75 | | 33.390,23 | 26.564,52 |
| Titolo V | | | | |
| Titolo VI | | | | |
| Titolo VII | | | | |
| Titolo IX | 6.966,17 | 179,06 | 2.766,67 | 4.378,56 |
| TOTALE | 499.872,67 | 3.907,29 | 137.620,11 | 366.159,85 |

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| TITOLI | Previsioni Iniziali | Variazioni su Imp | Pagamenti | Da pagare |
|-----------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Titolo I | 353.321,38 | -4.528,32 | 215.378,04 | 133.415,02 |
| Titolo II | 95.481,09 | -5,90 | 76.625,63 | 18.849,56 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo III | | | | |
| Titolo IV | | | | |
| Titolo V | | | | |
| Titolo VII | 14.152,87 | | 6.408,46 | 7.744,41 |
| TOTALE | 463.155,34 | -4.434,22 | 298.412,13 | 160.208,99 |

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 22/06/2020 ammonta a €. 188.679,78;
- il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 188.881,00;
- l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 22/06/2020 ammonta a €. 00,00 e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 22/06/2020 è pari a €. 0,00;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 29.166,53

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 22/06/2020
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Bassano del Grappa, 22.06.2020

Dott.ssa Tartaglia Francesca

